

STATUTO

ECO-LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL MELLA BS VIA
LOMBARDIA SNC

Numero REA: BS - 516776

Codice fiscale: 03235970989

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) AL NN.113.513/44305 DI REPERTORIO
NOTAIO MARIO MISTRETTA IN BRESCIA
STATUTO DELLA COOPERATIVA
"ECO-LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata

"ECO-LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 cc.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Castel Mella (BS) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.C;

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lett. "b", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 45.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione.

In particolare l'oggetto comprende:

a) l'assunzione di lavori di pulizia in genere sia civili che industriali per enti pubblici, statali, parastatali, locali e anche per aziende private o da privati ivi compresi:

- pulizie di superfici adibite ad uffici, negozi, abitazioni;
- pulizie manuali e/o meccanizzate di aree scoperte di opifici industriali e/o commerciali;

- pulizie negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi autofilotranviari, alberghi, ospedali, scuole ed enti pubblici e privati;

- derattizzazione e disinfestazione di ogni tipo di ambiente;

b) l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato per enti pubblici, statali, parastatali, locali ed anche per aziende private o per privati;

c) l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi a custodia, nonché servizi di magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto terzi;

d) il trasporto e il trasloco in genere ed imballaggi di qualsiasi tipo e pregio;

e) i lavori di piccola manutenzione e ristrutturazione di impianti idro-sanitari, elettrici, e di stabili in genere, compresi:

- l'esecuzione di lavori edili in genere, in proprio e per conto terzi;

- giardinaggio e cura del verde pubblico e/o privato;

- lo svolgimento di lavori di istituzione e di manutenzione del verde sia privato che pubblico, movimenti di terra connessi a tali lavori; formazione di viali ed aiuole e tutto quanto ad esso connesso;

- lavori di miglioramento di terreni agricoli, opere di governo e mantenimento delle piante, quali potature, diradamenti, spalcature, bonifiche, lavori agricoli in genere;

- la gestione di macchine, impianti ed attrezzature agricole e forestali, ivi compresi i mezzi di trasporto, necessarie ad eseguire le attività di cui sopra per conto dei soci, anche in forma associata con altre cooperative e/o produttori agricoli;

f) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani, industriali, ospedalieri, nonché scarti di lavorazione e di ogni altro rifiuto in genere con esplicita esclusione dei rifiuti radioattivi;

g) la spazzatura, il lavaggio, e la manutenzione di strade e di aree adibite a fiere e mercati nonché aree aeroportuali e ferroviarie;

h) l'assemblaggio, la cellophanatura, il confezionamento e il blisteraggio di prodotti di varia natura, anche per conto terzi;

i) l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, condotte aria, civili ed industriali;

j) la sbavatura metallica e/o plastica nonché la seppiatrice e la smerigliatura anche di cerchi in lega; la nichelatura di oggetti metallici a scopo protettivo e ornamentale;

k) il controllo della campionatura e/o la produzione;

l) l'attività di trasporto ed autotrasporto di merci e cose per conto terzi;

m) il guardianaggio, la vigilanza, l'accompagnamento e la scorta a persone e/o oggetti e/o materiali di valore;

n) l'organizzazione e il mantenimento dell'ordine in ambienti aperti al pubblico (discoteche, pub e locali notturni) con proprio personale specializzato;

o) la gestione di personale di sala per spettacoli e balletti;

p) i servizi di biglietteria in particolare per fiere, mostre ed eventi sportivi; la custodia

dei parcheggi;

q) il recupero ecologico ed ambientale di discariche e/o di aree industriali dismesse.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

Sono tassativamente escluse tutte le attività professionali protette.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari, che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprie imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la

Cooperativa.

L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno individuando specifici settori di intervento in funzione delle attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali iscrivere i singoli soci, in funzione degli specifici titoli posseduti e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria soggetta a revisione annuale convalidata dal Collegio Sindacale.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento:

- a) la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ritorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero di quote minimo pari a euro 1,00 (uno virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può superare i limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione con lettera raccomandata agli amministratori, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni previste dal precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere esclusivamente effettuata per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che nega o autorizza la cessione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono

obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento o per liquidazione o scioglimento se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo entro 15 giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso viene esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
 - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive alle assemblee;
 - d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo;
- Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvedono ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al detentore delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che sia socio cooperatore spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra

il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCI VOLONTARI

Art. 23 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2 L. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 24 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà presentare domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione della propria attività di lavoro;
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge per i soci cooperatori;
- e) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro soci.

Art. 25 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa e agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. Egli potrà recedere dalla cooperativa in ogni momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese e potrà essere dichiarato escluso dalla medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa e il socio volontario per il recesso o l'esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita per decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 27 (Ristorno)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- Erogazione diretta;

- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- Emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti

dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo. In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 31.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro
5. contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.19 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) del precedente art. 29 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi se nominati.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 33 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 34 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, anche non soci, come deciso di volta in volta, comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono sempre rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, sceglie fra gli amministratori un Presidente, un Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

Non può essere nominato e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Art. 37 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono inoltre aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Art. 42 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci sovventori.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale svolge i seguenti incarichi:

- vigila affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;
 - siano rispettati i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ed il concreto funzionamento della stessa;
 - svolge le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.
- Ove non siano presenti le figure professionali previste dalla legge per il controllo contabile, l'Organo amministratore affiderà l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

Art. 46 (Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un organismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle

società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
La prima nomina di tutti gli organi sociali e delle rispettive cariche e mansioni viene effettuata dall'assemblea nell'atto costitutivo.

F.TO CONSOLI GIOVANNA
F.TO MARIO MISTRETTA NOTAIO (L.S.)